

LA RICERCA CON MODALITA' TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE

VADEMECUM PRATICO PER L'UTENTE

(*realizzato in esito al Convegno del 20 ottobre 2016 organizzato dalla
Commissione Scientifica del COA di Torino*)

INDICE

I

Premessa

Quadro normativo, disegno del Legislatore e sistema attuale.....	p.2
-i presupposti per l'accesso.....	p.3
-il Giudice competente.....	p.4
-l'istanza e il decreto nel sistema ideato dal Legislatore.....	p.4
Ulteriori casi di applicazione (art. 155 sexies disp att. Cpc).....	p.9
Costi vivi nel sistema attuale.....	p.9

II

Modalità pratiche per il deposito dell'istanza ex art 492 bis c.p.c

Contenuto dell'istanza.....	p.10
Modello.....	p.12
Il provvedimento.....	p.15
Applicazione al Diritto di Famiglia e Modello.....	p.15

III

Modalità pratiche per il deposito dell'istanza di accesso alla Agenzia delle Entrate

L'Anagrafe Tributaria.....	p.22
Contenuto dell'istanza.....	p.23
Modello.....	p.24
Le risultanze dell'accesso.....	p.26
Le dichiarazioni dei redditi	p.27

Gi atti registrati.....	p.28
Informazioni dell'Archivio dei Rapporti Finanziari.....	p.29
Quesiti.....	p.30

IV

Modalità pratiche per il deposito dell'istanza di accesso all'INPS

Le banche dati dell'INPS.....	p.31
Contenuto dell'istanza.....	p.31
Modello.....	p.32
Quesiti.....	p.34

*

Collaborazioni e Ringraziamenti.....	p.34
--------------------------------------	------

I

Premessa

QUADRO NORMATIVO

DISEGNO DEL LEGISLATORE e SISTEMA ATTUALE

*

La vigente disciplina sulla “*ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*” è stata introdotta dal D.L. 12.9.2014 n. 132, successivamente modificata dal D.L. 27.6.2015 n. 83, ulteriormente modificata dalla legge di conversione di detto decreto legislativo, L. 6.8.2015, n. 132, infine ancora modificata dal D.L. 3.5.2016, n. 59.

Tale normativa ha sostituito il vecchio disposto dell'art. 492 comma VII cpc, abrogandolo.

Con il nuovo istituto di cui all'art. 492 bis cpc, il creditore, munito di titolo esecutivo e precetto, ha facoltà di proporre un'istanza al presidente del tribunale affinché, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizzi l'ufficiale giudiziario ad accedere, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di beni e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito, datori di lavoro e committenti.

Dunque, con l'istituto di cui all'art. 492 bis cpc, nel disegno del Legislatore:

- non è più necessario per il creditore avere precedentemente esperito un pignoramento dall'esito "insufficiente", come invece previsto dal disposto dell'abrogato art. 492 co. VII cpc;
- è previsto l'accesso telematico diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati pubbliche per la ricerca dei beni da pignorare;
- l'istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni con modalità telematiche dà vita ad un procedimento che, senza interruzione, si conclude con il pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario.

Tuttavia, ad oggi, il sistema non è operativo in tale forma, poiché non sono stati emanati i provvedimenti applicativi necessari per permettere agli ufficiali giudiziari l'accesso telematico diretto alle banche dati pubbliche.

In via transitoria, l'istituto dell'art. 492 bis cpc trova comunque applicazione nella diversa forma che consente al creditore, previa autorizzazione da parte del presidente del tribunale, di ottenere le informazioni contenute nelle predette banche dati, richiedendole ai gestori delle stesse.

Nella versione attuale, si ha quindi una *prima fase* per la richiesta al presidente del tribunale di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare, una *seconda fase* per la richiesta delle informazioni rilevanti ai gestori delle banche dati pubbliche ed, infine, una *terza fase* per l'avvio di una normale procedura di espropriazione sulla base delle informazioni ottenute.

Si analizzerà l'istituto dell'art. 492 bis cpc sia nella forma disegnata dal Legislatore (che si spera possa entrare quanto prima in funzione), sia nella forma attualmente vigente.

I presupposti per l'accesso alla ricerca telematica dei beni da pignorare ed il foro competente sono i medesimi; le procedure differiscono per i passaggi successivi.

I presupposti per l'accesso alla ricerca telematica dei beni da pignorare

Per il deposito dell'istanza al presidente del tribunale, è necessario e sufficiente che il creditore sia munito di titolo esecutivo, abbia notificato l'atto di precetto e sia decorso il termine con esso indicato.

Il d.l. 83/2015, intervenendo sul testo originario dell'art. 492 bis cpc, ha previsto la possibilità che possa essere depositata l'istanza di autorizzazione al presidente del tribunale di ricerca telematica dei beni da pignorare, anche prima della notifica dell'atto di precetto, "*se vi è pericolo nel ritardo*".

Il Legislatore ha utilizzato la medesima formulazione prevista dall'art. 482 cpc per richiedere, sempre al presidente del tribunale, l'autorizzazione all'esecuzione immediata con esenzione del termine per adempiere dell'atto di precetto.

Considerato che è sempre il presidente del tribunale competente a decidere tanto sui casi di esenzione dalla notifica del precetto per la ricerca telematica dei beni da pignorare, tanto

sull'autorizzazione all'esecuzione immediata, si può pensare che, nei casi in cui vi sia "*pericolo nel ritardo dell'esecuzione*", venga depositata un'unica istanza al presidente del tribunale in cui vengano proposte entrambe le domande.

Per l'ipotesi di autorizzazione alla ricerca telematica prima della notifica dell'atto di precetto, l'art. 492 bis II co. cpc prevede espressamente che, ottenuta l'autorizzazione, l'atto di precetto sia trasmesso all'ufficiale giudiziario prima del pignoramento. Questo perché, nel sistema ideato dal Legislatore, effettuata la ricerca con modalità telematiche, l'ufficiale giudiziario deve procedere d'ufficio al pignoramento; pertanto, prima della sua esecuzione, deve essergli trasmesso l'atto di precetto.

Nel sistema attuale, dovendo essere instaurata un'ordinaria procedura di espropriazione all'esito dell'ottenimento delle informazioni, valgono le regole consuete.

Il giudice competente.

Ai sensi dell'art. 492 I co cpc, il giudice competente è il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 492 bis I co. cpc).

Il secondo comma di tale disposizione prevede che il presidente del tribunale possa delegare un altro giudice.

Nel caso del Tribunale di Torino, la delega del Presidente del Tribunale è stata conferita al Presidente della Sezione VIII Civile.

L'istanza ed il decreto ex art. 492 bis cpc nel sistema ideato dal Legislatore.

Nel sistema ideato dal Legislatore, il creditore deposita l'istanza ex art. 492 bis c.p.c., che ha ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare tramite accesso diretto degli ufficiali giudiziari.

Il Presidente del Tribunale, verificati i presupposti, dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di beni e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito, datori di lavoro e committenti.

Nell'ipotesi tipica, quindi, la ricerca è compiuta dall'ufficiale giudiziario, ma l'art. 155 ter disp. att. cpc consente la partecipazione dell'avvocato del creditore alle operazioni di ricerca.

La norma si riferisce in genere alle "*banche dati delle pubbliche amministrazioni*" e, quindi, in futuro potrebbe essere reso operativo l'accesso agli ufficiali giudiziari anche a banche dati ulteriori rispetto all'anagrafe tributaria ed alle banche dati previdenziali.

La ricerca con modalità telematiche ed il pignoramento nel sistema ideato dal Legislatore.

L'art. 492 bis cpc prosegue disponendo che, terminate le operazioni di ricerca, l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. In caso di esito positivo, l'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico.

Il Legislatore ha previsto quindi una sorta di "pignoramento d'ufficio".

L'impulso del creditore è necessario solo laddove vengano rinvenuti beni in luoghi compresi nel territorio di altro ufficiale giudiziario (art. 492 bis comma III cpc) e per la scelta del mezzo di espropriazione in caso di risultati positivi plurimi (art. 492 bis commi VI e VII cpc).

L'iter processuale varia a seconda della natura dei beni individuati.

Per i beni mobili nella disponibilità del debitore vale quanto segue.

L'art. 492 bis III comma cpc dispone che, se i beni individuati si trovano nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario che ha eseguito l'accesso, questi procederà d'ufficio alla scelta dei beni ed all'apposizione del vincolo pignoratizio; se invece i beni individuati appartengono alla competenza di altro ufficiale giudiziario, l'ufficiale interrogante rilascerà copia del verbale al creditore, che avrà quindici giorni di tempo per presentare il verbale e l'istanza di pignoramento all'ufficiale giudiziario competente, a pena di inefficacia della richiesta.

Quando il bene individuato telematicamente non viene rinvenuto, l'ufficiale giudiziario intima al debitore di indicarne entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita ai sensi dell'art. 388 VI co. c.p. (art. 492 bis comma IV cpc).

Per i crediti ed i beni mobili nella disponibilità di terzi, vale quanto segue.

Se l'accesso ha consentito di individuare l'esistenza di crediti del debitore o beni di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a mezzo pec o a mezzo fax, al debitore ed al terzo il verbale che dovrà contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, le ingiunzioni al debitore di cui all'art. 492 cpc, l'intimazione al terzo di cui all'art. 546 cpc, l'indicazione dell'indirizzo pec del creditore.

La prosecuzione dell'*iter* è poi disciplinata dall'art. 543 V comma cpc, il quale prevede che l'ufficiale giudiziario restituisca gli atti al creditore, affinché depositi la nota di iscrizione a ruolo e depositi l'istanza di vendita; depositata l'istanza di vendita, il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore; il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al terzo a cura del creditore procedente; esso deve contenere l'invito al terzo di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc e l'avvertimento che, in caso di mancata comunicazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo in udienza e che, ove non resa, il credito di considererà non contestato.

Gli ultimi due commi dell'art. 492 bis cpc disciplinano le ipotesi in cui l'accesso abbia individuato più crediti o più beni mobili detenuti dal terzo oppure sia rapporti di credito e beni in possesso del

terzo, sia beni in possesso del debitore. In questi casi, la scelta sui beni da espropriare è rimessa al creditore.

Tale scelta deve essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ufficiale giudiziario, a pena di improcedibilità della richiesta (art. 155 ter disp. att. cpc).

Una particolarità: gli incentivi economici agli ufficiali giudiziari in relazione al buon fine dell'espropriazione forzata.

Per incentivare gli ufficiali giudiziari a compiere le operazioni di ricerca telematica dei beni con tempestività e, per quanto possibile, permettere la fruttuosità dell'espropriazione, il D.L. 132/2014 ha modificato l'art. 122 d.p.r. 1229/1959 sull' "*Ordinamento degli ufficiali giudiziari*", prevedendo per gli ufficiali giudiziari un ulteriore compenso, quantificato in percentuale sul ricavato della vendita, che rientra tra le spese di esecuzione.

Il sistema attualmente vigente: l'accesso alle informazioni tramite i gestori delle banche dati.

La situazione all'introduzione dell'istituto con il D.L. 132/2014.

Come si è detto, oltre all'accesso telematico diretto di competenza dell'ufficiale giudiziario, il D.L. 132/2014 aveva previsto un'ulteriore tipologia di ricerca telematica dei beni da pignorare, contenuta nell'art. 155 quinquies disp. att. cod. proc. civ., ovvero sia l'accesso del creditore tramite i gestori delle banche dati.

Questa modalità di ricerca telematica di beni da pignorare è stata prevista, sin dal testo originario introdotto con il D.L. 132/2014, per sopperire alle problematiche tecnico-operative che l'accesso telematico tramite ufficiale giudiziario avrebbe potuto presentare (e ad oggi ha presentato).

Il testo originario dell'art. 155 quinquies disp. att. prevedeva che "*quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario [...] non sono funzionanti*" il creditore, previa autorizzazione da parte del presidente del tribunale, potesse ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.

Il testo originario dell'art. 155 quater disp. att. (rubricato: "*Modalità di accesso alle banche dati*") rinviava ad un decreto del Ministro della Giustizia per l'individuazione dei casi, limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche di cui al secondo comma dell'art. 492 bis del codice, nonché delle modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

La mancata emanazione del decreto ministeriale di cui all'art 155 quater disp. att. c.p.c. aveva ingenerato nella giurisprudenza due opposti indirizzi interpretativi.

Secondo il primo orientamento giurisprudenziale, si doveva far ricorso alla modalità di accesso ex art. 155 quinquies disp. att. cpc che - come detto - consente al creditore, previa autorizzazione del presidente del tribunale, di rivolgersi egli stesso ai gestori delle banche dati, al fine di ottenere da

questi ultimi le informazioni utili ad individuare beni del debitore da pignorare¹. Secondo altro orientamento giurisprudenziale, l'emanazione da parte del Ministero della Giustizia del relativo decreto era condizione indispensabile per l'esperibilità della ricerca telematica anche con riferimento all'accesso diretto alle banche dati tramite i gestori².

La concessione o meno dell'autorizzazione ex artt. 492 bis cod. proc. civ. - 155 quinquies disp. att. cpc dipendeva dal tipo di interpretazione condotta sull'enunciazione normativa: *“Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario [...] non sono funzionanti [...]”*. Chi propendeva per un'interpretazione estensiva in modo da ricomprendervi tutti i casi di non funzionamento delle strutture tecnologiche, derivanti non solo da motivi tecnici ma anche da motivi giuridici, concludeva per l'ammissione dell'istanza ed autorizzava il creditore all'accesso tramite interpello dei gestori delle banche dati. Chi, viceversa, propendeva per un'interpretazione restrittiva, escludeva che i casi tra i casi di 'non funzionamento' fosse ricompresa la mancanza dei provvedimenti normativi necessari per rendere praticabile l'accesso mediante ufficiale giudiziario.

Le modifiche introdotte all'art. 155 quinquies disp. att. cpc dal testo del Decreto Legge 83/2015 e dalla Legge di conversione n. 132/2015

Il decreto legge 83/2015 è intervenuto modificando l'art. 155 quinquies disp. att. cpc ed, in sede di conversione, la L. 132/2015 ha ulteriormente modificato detta disposizione e il testo dell'art. 155 quater disp att cpc.

L'art. 155 quater disp. att. cpc prevede ora quanto segue.

1) L'Agenzia per l'Italia Digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni coinvolte, deve stabilire gli standard di comunicazione e le regole tecniche per consentire l'interazione in via telematica tra le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492 bis e gli ufficiali giudiziari richiedenti, in osservanza del criterio della “cooperazione applicativa” di cui all'articolo 58 del Codice dell'Amministrazione digitale (D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82); quest'ultima consistente nella predisposizione di un sistema di connettività finalizzato al dialogo tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni.

¹ in questo senso, Trib. Taranto 3.2.2015, sito Ilcaso.it, 2015; Trib. Mantova, 3.2.2015, sito Ilcaso.it; Trib. Bari 3.6.2015, Quot. giuridico, 2015; Trib. Pavia 25.2.2015, in Giur. It. 2015; Trib. Napoli Nord 23.12.2014.

² così Tribunale di Novara 21.1.2015, Tribunale di Salerno 11.6.15, , Trib. Cagliari 26.3.2015, circolare Tribunale Vicenza del 19.3.15, circolare Trib. Modena 30.1.15, Tribunale di Torino.

2) Fino all'emanazione di queste regole e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la suddetta cooperazione applicativa, l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'ultimo periodo dell'art. 155 quater disp. att. presenta, a differenza dei precedenti (che contengono rinvii esterni a normative di non facile comprensione), una sintesi chiara e indispensabile:

“Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'art. 492-bis del codice”.

Dunque, il sistema ideato dal Legislatore entrerà in funzione nel momento in cui il Ministero della Giustizia pubblicherà sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali sarà operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le modalità di cui all'art. 492 bis cpc.

Il D.L. 83-2015, così come modificato dalla legge di conversione, ha poi previsto un secondo comma al disposto dell'art. 155 quinquies disp. att. cpc, che ha ridefinito l'ambito applicativo dell'accesso del creditore alle banche dati tramite i gestori.

Tale nuova disposizione ha stabilito che l'accesso alle banche dati tramite gestori *“si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma”.*

Il Legislatore ha eliminato il riferimento al decreto ministeriale finalizzato ad individuare i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche (nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori).

Al suo posto è stata introdotta una disposizione normativa contenente un rinvio all'elenco che il Ministero della Giustizia è tenuto a pubblicare sul Portale dei servizi telematici, con funzione 'ricognitiva' delle banche dati per le quali *“è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'art. 492-bis del codice”.*

Cosicché, in attesa che quell'elenco venga pubblicato, il Presidente del Tribunale dovrà autorizzare il creditore a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati, limitatamente però a quelle elencate dal nuovo testo del secondo comma 155 quinquies disp. att.: anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e banche dati degli enti previdenziali.

La questione dell'ammissibilità dell'istanza è quindi definitivamente superata a seguito della modifica degli art. 155 quater e 155 quinquies disp. att. c.p.c. introdotta dal d.l n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2015³.

*

ULTERIORI CASI DI APPLICAZIONE (ART. 155 *SEXIES* disp att c.p.c.)

L'art. 155 sexies cpc prevede che le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche *per l'esecuzione del sequestro conservativo*. La stessa norma prevede altresì che le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applichino anche *per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, nell'ambito di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui*.

Il D.L. 3.5.2016, n. 59, convertito dalla L. 30.6.2016, n. 119, ha altresì aggiunto un'ulteriore periodo a tale norma, per cui *ai fini del recupero o della cessione dei crediti*, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi di tale procedura, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.

Dunque, il curatore, il commissario ed il liquidatore giudiziale possono avvalersi della procedura di cui all'art. 492 bis cpc:

- sia per ricostruire l'attivo ed il passivo del fallito;
- sia per il recupero dei crediti anche in assenza di titolo esecutivo o provvedimento di sequestro.

In tal caso, il giudice a cui dovrà essere presentata l'istanza non sarà il presidente del tribunale, ma il giudice della procedura, ovvero il giudice delegato.

*

COSTI VIVI NEL SISTEMA ATTUALE

(escluso il compenso dell'avvocato)

Per il deposito dell'istanza al presidente del tribunale è previsto il pagamento di un contributo unificato di € 43,00.

Non è previsto il pagamento della marca da bollo da € 27,00.

³ Successivamente all'emanazione del d.lgs di cui alla L. 132/2015, si sono espresse per l'ammissibilità dell'istanza: Trib. Milano, 28.10.2015; Trib. Rimini 7.11.2015, Trib. Palermo, 3.11.2015, su www.ilcaso.it; nonché Tribunale di Ivrea, Trib. Torino, varie decisioni.

L'art. 155 quater ult. comma cpc dispone che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati è gratuito; parimenti gratuito, in base a tale norma, l'accesso del creditore tramite i gestori delle banche dati, come nel sistema attualmente vigente.

Tuttavia, per l'accesso all'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento di tributi speciali in funzione del numero di pagine dei documenti rilasciati: mediamente, il costo si aggira tra i 40,00 ed i 50,00 euro.

L'accesso all'anagrafe tributaria, alle banche dati dell'INPS è invece gratuito.

II

Modalità pratiche di deposito dell'istanza ex art 492 bis cpc.

CONTENUTO DELL'ISTANZA

L'ufficio giudiziario al quale deve essere presentata l'istanza ex art. 492 bis cpc è il presidente del tribunale del luogo in cui il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

L'istanza deve avere il seguente contenuto.

- 1) L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore del creditore precedente.

L'art. 492 bis cpc richiede l'indicazione dell'indirizzo pec dell'avvocato del creditore per la comunicazione delle dichiarazioni dei terzi ex art. 547 cpc. Questo perché, nel sistema ideato dal Legislatore di accesso diretto delle banche dati tramite ufficiale giudiziario, una volta individuati i beni dall'ufficiale giudiziario, egli deve procedere d'ufficio ad eseguire una sorta di pignoramento presso terzi, comunicando l'indirizzo pec dell'avvocato del creditore, al quale i terzi devono comunicare le loro dichiarazioni ex art. 547 cpc; nel sistema attualmente vigente, invece, non avviandosi d'ufficio il pignoramento, la comunicazione dell'indirizzo pec serve solo per le ordinarie comunicazioni della cancelleria. La norma richiede poi l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e fax, poiché, nel sistema ideato dal Legislatore, è previsto che, laddove, al momento della ricerca telematica, l'ufficiale giudiziario rinventa più beni o più crediti pignorabili, deve darne comunicazione al legale del creditore, oltre che a mezzo pec, anche a mezzo posta elettronica ordinaria o fax, affinché questi possa esprimere la propria scelta in merito a quali beni / crediti sottoporre a pignoramento (secondo il disposto dell'art. 155 ter disp att cpc). Nel sistema attualmente vigente, ciò non avviene.

Tali dati vanno comunque inseriti poiché così dispone la norma.

- 2) Dare atto dell'esistenza e della tipologia di titolo esecutivo.
- 3) Dare atto della notifica dell'atto di precetto e del decorso del termine di cui all'art. 482 cpc. Si ricorda che "se vi è pericolo nel ritardo", si può domandare al presidente del tribunale la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.
- 4) Richiedere l'autorizzazione ad ottenere le informazioni contenute nell'anagrafe tributaria ed, in particolare nell'archivio dei rapporti finanziari, nelle banche dati previdenziali, dai gestori di dette banche dati.

L'istanza può essere depositata telematicamente sul ruolo SICID VG oppure cartaceamente presso la Cancelleria Esecuzioni Mobiliari (fruendo dell'appuntamento *on line*).

Si segnala che l'atto introduttivo ai fini del deposito telematico è il ricorso (non l'istanza in quanto rappresenta elemento bloccante per l'acquisizione al sistema) così come accade per le altre ipotesi prodromiche all'esecuzione previste dagli artt. 482, 519, 513, 545 c.p.c.

Per il deposito telematico del ricorso/istanza 492 bis cpc è previsto il seguente codice oggetto: 401003

Con il deposito telematico si dovrà aver cura di comprovare il versamento del contributo, mediante alligazione della ricevuta del pagamento telematico, ovvero della quietanza F23, o attraverso la scannerizzazione delle marche: in tal caso non sarà più necessario fare accesso in Cancelleria per il deposito degli originali

Nel corso del deposito telematico, è raccomandato l'inserimento del 'codice identificativo' delle marche relative al versamento del C.U. Ciò al fine di agevolare l'operato della Cancelleria, in quanto la lettura di tale codice numerico non è sempre facilmente ricavabile dalla copia scannerizzata.

All'istanza, dovranno essere allegati:

- titolo esecutivo con attestazione di conformità all'originale;
- atto di precetto con attestazione di conformità all'originale;
- procura alle liti;

In caso di richiesta di integrazione di documenti da parte del Giudice o della Cancelleria sarà sufficiente procedere con il deposito degli atti richiamando il fascicolo originario, senza incorrere in costi aggiuntivi.

Qualora vi siano più debitori riferiti allo stesso titolo esecutivo, ferma restando per ognuno la competenza territoriale, può essere presentata una sola istanza e versato un unico contributo.

Il provvedimento reso dal Giudice delegato sarà comunicato via PEC a cura della Cancelleria e potrà essere tratto in copia conforme direttamente dall'avvocato per l'avvio della ricerca presso gli Uffici interessati.

Modalità deposito telematico dell'istanza.

I schermata

Registro: volontaria giurisdizione

Ruolo: generale degli affari di volontaria giurisdizione

Grado: primo

Tipo parte: attore

Tipo atto: ricorso

II schermata

Ufficio: Tribunale ----

Oggetto: 401003 – ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Modalità di deposito cartaceo dell'istanza.

Presso il Tribunale di Torino, il deposito dell'istanza cartacea deve essere effettuata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari.

MODELLO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Ill.mo Presidente del Tribunale
ISTANZA DI RICERCA CON MODALITA' TELEMATICHE
DEI BENI DA PIGNORARE
ai sensi del combinato disposto degli articoli
492 bis cpc e 155 *quinquies* disp.att. cpc

Nell'interesse del sig. **ROSSI MARIO**, nato a il,
residente in, via, c.f.:,
rappresentato e difeso dall'avvocato per procura speciale allegata al
ricorso per decreto ingiuntivo (c.f. – pec: n.
.....– email ordinaria:), elettivamente domiciliato presso
quest'ultimo, in

- Creditore-

CONTRO

VERDI CARLO, nato a il, residente in Torino, via, c.f.:

- Debitore

PREMESSO CHE

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del..., il sig. Rossi Mario chiedeva al Tribunale di Torino di ingiungere al sig. Verdi Carlo il pagamento dell'importo di € 10.000,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231-02 dal deposito del ricorso al saldo, in favore del sig. Verdi Carlo, per le causali meglio descritte in ricorso. Con decreto ingiuntivo n. 0000/2016 del 14.4.2016, il Tribunale di Torino ingiungeva al sig. Verdi Carlo di pagare al sig. Rossi Mario la predetta somma di € 10.000,00, oltre interessi come da domanda ed oltre spese della procedura di ingiunzione, che liquidava in € 540,00 per compensi, € 145,50 per esposti, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, cpa, iva come per legge. Su istanza del sig. Rossi Mario, detto decreto ingiuntivo veniva notificato al sig. Verdi Carlo in data 25.4.2016. Detto decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo con decreto del Giudice di Torino in data 1.7.2016 e munito di formula esecutiva in pari data (**allegato 1**).

2. Con atto di precetto del 10.7.2016, il sig. Rossi Mario intimava al sig. Verdi Carlo il pagamento dell'importo di € 11.319,42 in forza di detto decreto ingiuntivo entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, che si perfezionava in data 20.7.2016 (**allegato 2**).

3. Pur essendo decorso il termine indicato nell'atto di precetto, ad oggi, il sig. Verdi Carlo non ha provveduto ad alcun pagamento.

4. Vista l'inottemperanza del debitore agli obblighi portati dal predetto titolo esecutivo, il sig. Rossi Mario intende sottoporre a pignoramento i beni ed i crediti del sig. Verdi Carlo, avvalendosi della facoltà di ricerca

degli stessi con modalità telematiche di cui al combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 *quinquies* disp. att. c.p.c..

5. Si rileva che, ad oggi, non risulta essere stato pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia l'elenco delle banche dati previsto dall'art. 155 *quater* disp. att. c.p.c., per le quali sia operativo l'accesso da parte degli ufficiali giudiziari per le finalità di cui all'art. 492 bis c.p.c..

6. In ragione di ciò, ai sensi dell'art. 155 *quinquies* c.p.c., il creditore, decorso il termine di cui all'art. 482 cpc, ha facoltà di domandare al Presidente del Tribunale l'autorizzazione ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati, limitatamente alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, ed alle banche dati previdenziali, le informazioni in esse contenute.

Tutto quanto sopra premesso, il sig. Mario Rossi, come in atti rappresentato e difeso,

CHIEDE

all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino,

di autorizzare l'istante alla ricerca con modalità telematiche dei beni e crediti del sig. **Verdi Carlo**, nato il a, residente in Torino, via, c.f.:, e nello specifico di autorizzare l'istante a richiedere:

- all'Agenzia delle Entrate, Ufficio territorialmente competente, le informazioni contenute nelle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, relative al sig. Verdi Carlo, sopra generalizzato, rilevanti per l'individuazione di beni e/o crediti di costui da sottoporre ad esecuzione;
- all'INPS, Ufficio territorialmente competente, le informazioni

contenute nelle sue banche dati, relative all'esistenza di rapporti di lavoro subordinato e/o rapporti pensionistici e/o altri crediti in capo al sig. Verdi Carlo, sopra generalizzato.

Per la presente istanza ex art. 492 bis c.p.c., il contributo unificato è dovuto nella misura fissa di € 43,00.

Si allega:

- 1) decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 0000/2016 pubblicato il 14.4.2016, munito di formula esecutiva del 1.7.2016, con attestazione di conformità in calce;
- 2) atto di precetto notificato al debitore in data 20.7.2016, con attestazione di conformità in calce.

Torino, lì 1.9.2016.

Avv.

*

IL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento è reso dal presidente del tribunale o dal giudice da questi delegato.

Come si è detto, per quanto concerne il Tribunale di Torino, il Presidente del Tribunale ha delegato la funzione al Presidente della Sezione VIII Civile.

Con il provvedimento, il presidente del tribunale od il giudice da questi delegato autorizza il creditore ad ottenere dal gestore della banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e dal gestore delle banche date previdenziali, le informazioni rilevanti per l'individuazione di beni e di crediti da sottoporre ad espropriazione.

*

APPLICAZIONE AL DIRITTO DI FAMIGLIA

La procedura di accesso con modalità telematiche può essere utilizzata anche nei procedimenti in materia di diritto di famiglia, ove, ad esempio, a fronte di un provvedimento che disponga il versamento di somme di denaro per il mantenimento dei figli (pensiamo, non solo ad una sentenza,

ma anche, ad esempio, all'ordinanza resa in fase presidenziale), il soggetto obbligato ometta di effettuare il dovuto versamento nell'interesse della prole.

Sappiamo, peraltro, che già l'art. 337ter c.c., comma 6, c.c. espressamente dispone che *“ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”*.

E', quindi, evidente che, in materia familiare, il Giudice ha un incisivo potere inquisitorio, addirittura nei confronti di soggetti terzi diversi dai genitori del minore, del cui mantenimento si discute e, in questo senso, si è espresso anche il Tribunale di Milano, sez. IX civ., con ordinanza del 03 aprile 2015: *“gli accertamenti di polizia tributaria sono giustificati anche dall'art. 337ter c.c., comma 6, c.c. che ammette indagini nell'interesse dei figli”*.

Ciò vale a maggior ragione, anche a seguito dei poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali e/o familiari, ampliati dal Legislatore per effetto del decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Approfondite indagini reddituali e patrimoniali sono espressamente previste, anche nei confronti di terzi nel procedimento di accertamento del diritto al mantenimento, tanto più debbono essere disposte, in fase esecutiva, senza che le discussioni in merito alla eventuale violazione della *privacy* del debitore possano limitare l'accertamento richiesto.

A seguito delle pronunce giurisprudenziali che, in mancanza della struttura informatica degli Uffici Giudiziari, impedivano di fatto l'applicazione dell'art. 492bis c.p.c., l'articolo 155 quinquies disp. att. c.p.c., nella lettura adeguata al decreto Legge 83/2015, convertito in legge 132/2015, ha espressamente disposto che *“quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute”*.

All'autorità giudiziaria è, quindi, possibile chiedere l'autorizzazione (ai sensi del combinato disposto ex art. 492-bis c.p.c.- come modificato dall'articolo 14, comma 1, lett. a) del decreto legge del 27.06.2015, n. 83, convertito in legge 132/2015 - e 155 quinquies disp. att. c.p.c., come modificato dall'articolo 5 del D.L. 59/2016) ad accedere **anche direttamente** ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese

quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito, e datori di lavoro, o committenti.

In particolare, possiamo chiedere di poter accedere, per assumere le informazioni sopra descritte, alle banche dati relative all'esistenza di rapporti e di qualsiasi operazione di natura finanziaria con:

- le banche,
- la società Poste italiane S.p.A.,
- gli intermediari finanziari,
- le imprese di investimento,
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
- le società di gestione del risparmio,
- le società fiduciarie,
- le società ed enti di assicurazione,
- nonché ogni altro operatore finanziario,

e, comunque, alle Banche dati in possesso o, comunque, consultabili dall'INPS, dalla Banca d'Italia, dall'Agenzia delle Entrate e dalle Poste Italiane.

In questo senso, il Tribunale di Torino, ad esempio, con decreto in data 8 ottobre 2015, in accoglimento della richiesta del genitore, creditore ed anticipatario di somme dovute per il mantenimento della prole, ed a carico dell'altro genitore ha disposto, che:

“...rilevato che, allo stato non risulta essere stato pubblicato nel portale dei servizi telematici del ministero l'elenco delle banche dati previsto dall'art. 155 quater disp. att. c.p.c. per le quali sia operativo l'accesso da parte degli ufficiali giudiziari per le finalità di cui all'art. 492 bis c.p.c.

Ritenuto che ciò comporti, ai sensi dell'art. 155 quinquies, comma 1, disp. att. c.p.c., la facoltà per il creditore, una volta decorso il termine di cui all'articolo 482 c.p.c., di richiedere al Presidente del Tribunale l'autorizzazione a ottenere direttamente dai gestori delle banche dati, limitatamente a quelle indicate nel secondo comma dell'art. 155 quinquies, le informazioni contenute nelle predette.

*Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c. dalla Legge n. 132/2015 di conversione del D.L. n. 83/2015, **il riferimento** ai decreti ministeriali e dirigenziali indicati nel testo previgente degli artt. 155 quater e 155 quinquies disp. att. c.p.c. **sia venuto meno**, con conseguente superamento delle argomentazioni che, finora avevano condotto questo tribunale a dichiarare improcedibili istanze analoghe a quella oggetto di esame.*

Ritenuto provato, alla luce della documentazione allegata all'istanza, il diritto di di procedere ad esecuzione forzata.

Autorizza ad ottenere dai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché di quello degli enti previdenziali, tutte le

informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti con istituti di credito e datori di lavoro dal debitore così come individuato nell'istanza."

Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 ha aggiunto, all'art. 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, i seguenti periodi: *"Ai fini del recupero o della cessione dei crediti il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziario possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragione di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. **Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento**"*.

La norma in questione pone criticità di non poco conto, con riferimento ai procedimenti in materia di diritto di famiglia. Da un lato, la novella apportata dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59 non ha, di per sé, investito l'art. 492bis c.p.c., sicché continua ad essere **competente il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede** (che, per esempio nella fase istruttoria, non è giudice del procedimento).

Dall'altro, in stretta applicazione dell'art. 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come da ultimo modificato, laddove si rivelasse la necessità di effettuare una ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche, occorre coordinare le norme del procedimento ai sensi dell'art. 492bis c.p.c., che ha natura autonoma, con quelle che prevedono che il deposito (per effetto della competenza spettante "al giudice del procedimento") dovrebbe avvenire con modalità telematiche, con qualificazione di tale atto come endoprocessuale, con evidente lesione del diritto del creditore alla "conservazione" del patrimonio eventualmente da aggredire, dal momento che il debitore verrebbe immediatamente a conoscenza dell'accesso che potrà essere autorizzato sul suo patrimonio mobiliare.

Nel silenzio della dottrina, ed in assenza di indicazioni pratiche, potrebbe essere verosimile, quindi, che per salvaguardare la natura autonoma del procedimento ai sensi dell'art. 492bis c.p.c., e la competenza in capo al Presidente del Tribunale prevista dalla norma non modificata, nei procedimenti in materia di diritto di famiglia rimanga competente il Presidente della sezione Famiglia (naturalmente in quei Tribunale ove questa sia esistente), dando così ragione anche alla novella introdotta dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59.

MODELLO

TRIBUNALE DI

ISTANZA EX ART. 492-BIS C.P.C.

e 155 QUINQUES DISP. ATT. C.P.C.

Nell'interesse di

....., nato/a a il, (CF.) residente in, Via
..... n., rappresentato/a e difeso/a, per delega, dall'Avv.,
(C.F.), ed elettivamente domiciliato/a presso lo/a stesso/a in, Via
..... n., il/la quale dichiara, ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c. così come novellati
dalla L. 80/2005, di voler ricevere gli avvisi relativi al presente procedimento a mezzo fax al n.
..... oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo P.E.C.

CONTRO

..... nato a il (C.F.), residente in
Via..... n.

PREMESSO CHE

- Con ordinanza presidenziale in data, il Presidente del Tribunale di ha disposto, tra le altre cose, che “.....”.
- A far tempo dal il non versa il dovuto mantenimento per cui è stato necessario notificare un atto di precetto in data(Doc. .).
- Nonostante la notifica del suddetto atto di precetto, il debitore non ha provveduto al pagamento di alcunché.
- **Si tratta, evidentemente, di credito per somme dovute a persona minore di età.**
- Ci permettiamo di sottolineare che l'art. 337ter c.c., comma 6, c.c. espressamente dispone che *“ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”*.
- E', quindi, evidente che, in materia familiare, il Giudice ha un incisivo potere inquisitorio,

addirittura nei confronti di soggetti terzi diversi dai genitori del minore, del cui mantenimento si discute.

- In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Milano, sez. IX civ., con ordinanza del 03 aprile 2015 (vedasi www.ilcaso.it): “*gli accertamenti di polizia tributaria sono giustificati anche dall’art. 337ter c.c., comma 6, c.c. che ammette indagini nell’interesse dei figli*”. E ciò vale a maggior ragione, anche a seguito dei poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali/familiari, ampliati dal Legislatore per effetto del decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.
- Approfondite indagini reddituali / patrimoniali sono espressamente previste, anche nei confronti di terzi nel procedimento di accertamento del diritto al mantenimento, tanto più debbono essere disposte, in fase esecutiva, senza che le discussioni in merito alla eventuale violazione della *privacy* del debitore possano limitare l’accertamento richiesto.
- **E’, dunque, diritto di, creditore dell’importo capitale di oltre €(euro), importo dallo/a stesso/a ad oggi anticipato per il mantenimento del figlio comune, ottenere le dettagliate informazioni sul patrimonio del debitore, che possono emergere dalla ricerca con modalità telematiche, prevista dagli art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c.**
- **SULLE MODALITA’ DI ACCERTAMENTO:** a seguito delle pronunce giurisprudenziali che, in mancanza della struttura informatica degli Uffici Giudiziari, impedivano di fatto l’applicazione dell’art. 492bis c.p.c., l’articolo 155 quinquies disp. att. c.p.c., nella lettura adeguata al decreto Legge 83/2015, convertito in legge 132/2015, ha espressamente disposto che “*quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute*”.

- A parere di questa difesa la sig.ra ha diritto di essere autorizzata a procedere, anche direttamente, alle ricerche con modalità telematiche, ex art. 492 bis c.p.c., come modificato dall'articolo 14, comma 1, lett. a) del decreto legge del 27.06.2015, n. 83, convertito in legge 132/2015.
- Ai fini della individuazione del Giudice competente, a mente dell'art. 155-sexies c.p.c., come modificato dall'articolo 5 del D.L. 59/2016, competente, si fa presente che la competenza spetta al Presidente della sezione Famiglia, pendendo avanti al Tribunale intestato, giudizio di separazione R.G.

Ciò premesso, il/la come sopra difeso/a e rappresentato/a

CHIEDE

Alla S.V. Ill.ma, di essere autorizzata ai sensi del combinato disposto ex art. 492-bis c.p.c.- come modificato dall'articolo 14, comma 1, lett. a) del decreto legge del 27.06.2015, n. 83, convertito in legge 132/2015 - e 155 quinquies disp. att. c.p.c., come modificato dall'articolo 5 del D.L. 59/2016 ad accedere **anche direttamente** ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal (C.F.) nato a il, residente in Via..... n. con istituti di credito, e datori di lavoro, o committenti.

In particolare, si chiede di poter accedere, per assumere le informazioni sopra descritte, alle banche dati relative all'esistenza di rapporti e di qualsiasi operazione di natura finanziaria con:

- le banche,
- la società Poste italiane S.p.A.,
- gli intermediari finanziari,
- le imprese di investimento,
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
- le società di gestione del risparmio,
- le società fiduciarie,

- le società ed enti di assicurazione,
- nonché ogni altro operatore finanziario,

e, comunque, alle Banche dati in possesso o, comunque, consultabili dall'INPS, dalla Banca d'Italia, dall'Agenzia delle Entrate e dalle Poste Italiane.

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che non è dovuto il contributo unificato trattandosi di procedimento avente ad oggetto mantenimento di figli minori.

Si produce:

- A) copia fotostatica atto di precetto e pedissequa ordinanza munita di formula esecutiva notificata;
- B)

Con osservanza,

....., lì

Avv.

III

Modalità pratiche di deposito dell'istanza accesso all'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate.

*

L'ANAGRAFE TRIBUTARIA

L'anagrafe tributaria, disciplinata dal D.P.R. 29.9.1973, n. 605 (e successive modificazioni) rappresenta una struttura amministrativa strumentale alla raccolta di dati e notizie indicativi della capacità contributiva dei soggetti passivi.

L'Agenzia delle Entrate ha in carico l'intero processo di gestione dell'anagrafe tributaria.

Il D.P.R. n. 605/1973 stabilisce che l'anagrafe tributaria raccoglie ed ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari (art. 1 DPR 605/1973).

Sono iscritti all'anagrafe le persone fisiche, le persone giuridiche, le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica cui si riferiscono i dati e le notizie

raccolti nell'anagrafe tributaria, e tutti i soggetti che, avendo acquisito la qualità di contribuente, sono tenuti a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale (art. 2 DPR 605/1973).

L'Archivio dei rapporti finanziari costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria nella quale confluiscono in automatico le comunicazioni di tutti gli operatori finanziari (art. 7 comma 6 dpr 605/1973).

Gli operatori finanziari obbligati alle comunicazioni periodiche all'archivio dei rapporti finanziari sono le banche, Poste italiane Spa, i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva di fidi, le imprese di investimento (Sim), gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr – Fondi di investimento – Sicav), le società di gestione del risparmio (Sgr), le società fiduciarie e le società ed enti di assicurazione (per le attività finanziarie) ed altri intermediari finanziari.

Queste comunicazioni riguardano, innanzitutto, l'esistenza e la natura dei rapporti continuativi intrattenuti dagli operatori finanziari con la clientela. Essi devono comunicare anche l'esistenza di operazioni di natura finanziaria poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo (operazioni extra-conto) ed i rapporti, di qualsiasi genere, diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle operazioni extra-conto (ad eccezione delle operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo inferiore ad € 1.500,00): in sostanza, tutte le operazioni intrattenute dagli operatori finanziari.

*

CONTENUTO DELL'ISTANZA

Per depositare telematicamente l'istanza di accesso all'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate è necessario:

- inviare una pec all'indirizzo pec dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale competente in base alla sede del tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 492 bis cpc; per i provvedimenti emessi dai Tribunali del Piemonte (Presidente del Tribunale, Giudice Delegato o Giudice del procedimento in materia di famiglia) l'indirizzo pec a cui deve essere inoltrata l'istanza è il seguente: dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it; gli indirizzi pec delle altre Direzioni Regionali sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
- nell'oggetto della pec è opportuno indicare la seguente dicitura: “*Accesso alle banche dati ex art. 492 bis cpc autorizzato dal Tribunale di*”;
- nel corpo della pec si può predisporre il testo dell'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate indicando i dati del creditore, della procura, del provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale (o del diverso giudice negli altri casi) e formulando la richiesta di

ottenere dalle banche dati dell'anagrafe tributarie le informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione (in alternativa, l'istanza può anche essere predisposta in file pdf nativo, sottoscritto digitalmente in estensione "p7m", allegato alla pec, ma questa particolare formalità non è richiesta dall'Agenzia delle Entrate e, dunque, si può omettere per semplicità);

- alla pec dovranno essere allegati: 1) la procura alle liti in forza della quale è stata presentata l'istanza ex art. 492 bis cpc al presidente del tribunale (o il provvedimento di nomina del curatore); 2) l'istanza ex art. 492 bis cpc al presidente del tribunale (od al giudice delegato), in copia conforme corredata da attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 co. 9 bis DL 18.10.2012 n. 179, conv. L. n. 221/2012, con la firma digitale la cui estensione sia "p7m"; 3) il decreto di autorizzazione del presidente del tribunale in copia conforme corredata da attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 co. 9 bis DL 18.10.2012 n. 179, conv. L. n. 221/2012, con la firma digitale la cui estensione sia "p7m".

*

MODELLO

Spettabile Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale del Piemonte

ISTANZA DI ACCESSO ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

ai sensi dell'art. 492 bis cpc

Lo scrivente avv., nato a, c.f....., pec, con studio in ..., in qualità di difensore del sig. ROSSI MARIO, nato a il, residente in....., via, c.f.:, in forza di procura alle liti del in calce al ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Torino in pari data (**all.to 1**),

PREMESSO CHE

- con istanza ex art. 492 bis c.p.c. e 155 *quinquies* disp. att. cpc del 1.9.2016, il sig. Rossi Mario chiedeva al Presidente del Tribunale di

Torino di autorizzare l'istante alla ricerca con modalità telematiche dei beni e crediti del sig. **Verdi Carlo**, nato il a, residente in Torino, via, c.f.:, e nello specifico – per quel che qui rileva - di autorizzare l'istante a richiedere all'Agenzia delle Entrate, Ufficio territorialmente competente, le informazioni contenute nelle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, relative al sig. Verdi Carlo, sopra generalizzato, rilevanti per l'individuazione di beni e/o crediti di costui da sottoporre ad esecuzione (**all.to 2**);

- con decreto ex art. 492 bis c.p.c. pubblicato il 10.9.2016, il Presidente del Tribunale di Torino autorizzava il sig. Rossi Mario, ad ottenere dai gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, tutte le informazioni relative al sig. Verdi Carlo, sopra generalizzato, rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione (**all.to 3**);

tutto quanto sopra premesso, il sig. Rossi Mario, come sopra rappresentato e difeso, in forza del predetto decreto del Presidente del Tribunale di Torino,

CHIEDE

all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, di ottenere tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di beni e crediti da sottoporre ad esecuzione, relative al sig. **Verdi Carlo**, nato il a, residente in Torino, via, c.f.:, contenute nell'Anagrafe Tributaria, ivi incluso l'Archivio dei Rapporti Finanziari.

Si allega:

- 1) ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Torino, con procura alle liti in calce e pedissequo decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Verdi Carlo;
- 2) istanza ex art. 492 bis cpc avanti il Tribunale di Torino con attestazione di conformità, apposta in calce e sottoscritta digitalmente (formato p7m);
- 3) decreto ex art. 492 bis cpc del Tribunale di Torino, con attestazione di conformità in calce sottoscritta digitalmente (formato p7m);

in alternativa

- 1) ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Torino, con procura alle liti in calce e pedissequo decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Verdi Carlo;
- 2) istanza ex art. 492 bis cpc avanti il Tribunale di Torino;
- 3) decreto ex art. 492 bis cpc del Tribunale di Torino;
- 4) separata attestazione di conformità dei predetti files di istanza e decreto sottoscritta digitalmente (formato p7m).

Torino, lì

Avv.

In alternativa all'invio telematico, è altresì possibile presentare l'istanza di accesso all'anagrafe tributaria in forma cartacea, depositandola presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Ade essa dovranno essere allegati, oltre alla procura, l'istanza ex art. 492 bis cpc ed il decreto di autorizzazione: i) in originale o copia conforme, ove formati su supporto cartaceo; ii) in copia munita dell'attestazione di conformità del difensore, ove estratti dal Punto d'Accesso.

*

LE RISULTANZE DELL'ACCESSO

Dopo il deposito dell'istanza, si riceverà una pec dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, con la quale verrà comunicato;

- a) l'accoglimento della richiesta e la data in cui l'accesso alle banche dati è stato effettuato;
- b) le banche dati interrogate e l'arco di tempo che è stato preso in considerazione per la ricerca, ovvero:
 - le dichiarazioni dei redditi: ai fini della ricerca viene preso in considerazione l'ultimo biennio; al creditore, viene trasmessa l'annualità più recente;
 - gli atti del Registro: al creditore vengono trasmesse le risultanze relative agli ultimi dieci anni;
 - l'archivio dei rapporti finanziari: al creditore, vengono trasmesse le risultanze dell'ultimo anno;
- c) i costi dell'accesso: tributi speciali dovuti ai sensi del d.p.r. 26.10.1972; sono indicati nella tabella presente nella missiva e variano in funzione del numero di pagine trasmesse;
- d) le modalità di pagamento dei tributi speciali: **dal 1/1/2017 mediante F24 codice tributo 1538 (in precedenza** tramite modello F23 da compilarsi come indicato nella comunicazione della Direzione Regionale); la copia per l'Ufficio del modello quietanzato deve essere trasmessa tramite pec all'indirizzo pec della Direzione Regionale, indicando il nominativo del funzionario assegnatario dell'istanza (indicato nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate); una volta ricevuta la copia dell'F24 quietanzato l'Agenzia delle Entrate trasmetterà i dati.

*

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL DEBITORE

I dati contenuti nella dichiarazione dei redditi del debitore non sono particolarmente rilevanti ai fini della ricerca di beni e crediti da pignorare.

Possono invece esserlo le informazioni contenute in uno dei documenti che, in sede di accesso ex art. 492 bis cpc, l'Agenzia delle Entrate trasmette al creditore insieme alla dichiarazione dei redditi del debitore: l'elenco dei redditi percepiti dal debitore risultanti dai modelli 770 presentati da altri soggetti, suoi sostituti di imposta.

Il modello 770 è un documento fiscale che i sostituti d'imposta, che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti col fisco, devono presentare all'autorità competente per la dichiarazione dei redditi; esso riguarda le ritenute relativamente a compensi, salari, pensioni.

Il documento utile è quindi l'elenco dei redditi che viene trasmesso dall'Agenzia delle Entrate.

In proposito, preme evidenziare la inutilità, ai nostri fini, del modello 770 del debitore, documento che capita spesso venga richiesto da alcuni colleghi, ma che – attesa l'inutilità dello stesso – l'Agenzia delle Entrate trasmette solo ove espressamente richiesto (si segnala che la richiesta di tale

documento ulteriore comporta un aggravio di lavoro per l'Ente e costi ulteriori a carico del creditore richiedente).

L'elenco dei redditi è dunque la fonte primaria di informazioni: ad esempio ove il debitore risulti avere percepito un reddito da una società, di essa viene fornito il codice fiscale, la partita iva; viene altresì fornita l'indicazione del reddito lordo percepito nell'anno da tale soggetto; viene indicato la tipologia di rapporto che ha dato luogo all'erogazione del reddito: “*certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*”

La circostanza che nell'anno di imposta oggetto della dichiarazione il debitore abbia percepito un reddito da un determinato soggetto in forza di un rapporto di lavoro autonomo potrebbe far presumere l'esistenza di ulteriori crediti del debitore nei confronti di tale soggetto.

*

ATTI REGISTRATI

Vengono indicati gli atti registrati degli ultimi dieci anni a cui ha preso parte il debitore aggiornati fino alla data dell'eccesso.

Si tratta di atti giuridici scritti di qualsiasi natura produttivi di effetti giuridici: contratti, atti unilaterali, provvedimenti giudiziari.

Per ogni atto viene indicato:

- l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale l'atto è registrato;
- la data di registrazione e gli estremi della registrazione;
- la data di stipula;
- il tipo di atto;
- il valore dichiarato nell'atto;
- il codice fiscale di eventuali coparti (cointestatari del diritto acquistato o ceduto) e di eventuali controparti (controparte del rapporto giuridico)
- il tipo di atto:

Dall'elenco degli atti del registro, risultano tutti gli atti registrati.

Ai fini dell'espropriazione, tale informazioni non forniscono particolari elementi, salvo quanto di seguito indicato.

Le proprietà immobiliari del debitore già sono evincibili dalle banche dati del catasto e della conservatoria dei registri immobiliari, che sono pubbliche.

Le partecipazioni societarie risultano dalla banca dati del registro delle imprese, anch'essa pubblica.

Da tale banca dati si può anche evincere l'esistenza di contratti di affitto di azienda stipulati dal debitore ed in relazione ai quali egli potrebbe percepire un canone di affitto da sottoporre a pignoramento.

Discorso analogo vale per sottoporre ad espropriazione gli autoveicoli del debitore, la cui esistenza si può evincere dalla banca dati del PRA, anch'essa pubblica.

Pertanto, per sottoporre ad esecuzione immobili, partecipazioni societarie, autoveicoli o canoni di affitto d'azienda, quindi, non ho necessità delle informazioni di cui agli atti del registro. Tuttavia che, anche dalla banca dati degli atti del registro, possono rinvenirsi informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione che, in precedenza, il creditore non aveva la possibilità di ottenere.

Dalla banca dati degli atti del registro, il creditore potrebbe:

- venire a conoscenza dell'esistenza di contratti di locazione o sublocazione di immobili stipulati dal debitore ed in relazione ai quali egli potrebbe percepire un canone di locazione o sblocazione da sottoporre a pignoramento presso terzi;
- venire a conoscenza dell'esistenza di contratti di altra natura stipulati dal debitore, in relazione ai quali potrebbero originarsi crediti in capo a costui.

*

INFORMAZIONI ARCHIVIO RAPPORTI FINANZIARI

Come si è visto, vengono indicati l'esistenza e la natura dei rapporti intrattenuti dal debitore con banche, Poste italiane Spa, i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva di fidi, le imprese di investimento (Sim), gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr – Fondi di investimento – Sicav), le società di gestione del risparmio (Sgr), le società fiduciarie e le società ed Enti di assicurazione (per le attività finanziarie) ed altri intermediari finanziari.

Vengono innanzitutto indicati i rapporti continuativi con la clientela, ovvero *“tutte le attività aventi carattere continuativo – con ciò intendendo un riferimento temporale congruo – esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero i servizi offerti al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo”* (definizione circolare 32/E del 19.10.2006 dell'Agenzia delle Entrate).

Vengono altresì indicate le operazioni finanziarie eseguite al di fuori di un rapporto continuativo (operazioni extra-conto), sia i rapporti, di qualsiasi genere, diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle operazioni extra-conto.

In forza del DL n. 201/2011 e dei successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo in data 28.5.2015), le informazioni che gli intermediari finanziari sono quelle indicate nell'allegato 1 al citato provvedimento del 28.5.2015; comprendono quindi il saldo contabile alla

fine dell'anno precedente, il saldo contabile alla fine anno, il totale degli accrediti e degli addebiti nell'anno, l'importo della giacenza media.

Tuttavia, in sede di accesso ex art. 492 bis cpc, non vengono fornite le informazioni inerenti la consistenza del rapporto, ma soltanto le informazioni relative all'esistenza ed alla tipologia dei rapporti.

Per quanto concerne la descrizione della tipologia di rapporti, si rinvia alla tabella allegata alla circolare n. 18/E del 4.4.2007 dell'Agenzia delle Entrate.

Le informazioni fornite si riferiscono ai rapporti intrattenuti dal debitore nell'ultimo anno.

Tra i rapporti rilevanti ai fini dell'esecuzione si segnalano:

cod. 1 conto corrente;

cod. 2 conto deposito titoli e/o obbligazioni;

cod. 3 conto deposito a risparmio libero / vincolato: libretti di risparmio nominativi e al portatore

cod. 4 rapporto fiduciario ai sensi della L. 1966/1939: si tratta dei rapporti contrattuali tra fiduciaria e fiduciante; le società fiduciarie – regolamentate dalla L. 23.11.1939, n. 1966 che tuttora le disciplina - sono società *“che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”* (così art. 1 L. 1966/39, cit.); spesso risultano intestate a società fiduciarie partecipazioni societarie; con il nuovo strumento dell'art. 492 bis cpc è possibile per i creditori venire a conoscenza dell'esistenza di un rapporto tra il loro debitore ed una società fiduciaria; dall'esistenza di tale rapporto può presumersi l'esistenza di partecipazioni societarie o valori mobiliari intestati alla società fiduciaria, ma nella titolarità effettiva del nostro debitore;

cod. 5 gestione collettiva del risparmio: sono ricompresi i rapporti riconducibili alla sottoscrizione di quote di fondi di qualsiasi tipo e di Sicav;

cod. 6 gestione patrimoniale: è compresa qualsiasi tipo di gestione patrimoniale;

cod. 7 certificati di deposito e buoni fruttiferi

cod. 12 cassette di sicurezza

cod. 14 contratti derivati su crediti

cod. 19 fondi pensione

*

QUESITI SULL'ACCESSO ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

- Quali sono, allo stato, le tempistiche di evasione da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale di Torino?

Sono in progressivo aumento visto l'aumento delle istanze depositate; attualmente 1 mese circa.

- E' possibile reiterare l'istanza di accesso all'anagrafe tributaria, a distanza di tempo, sulla base del medesimo provvedimento del Tribunale?

No. E' esclusivamente possibile integrare precedenti domande con richiesta di ulteriore documentazione.

- Nelle risultanze dell'archivio dei rapporti finanziari è presente per ciascun rapporto la seguente voce: "*soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*" con la casella SI o NO in calce ad essa. In caso di risposta affermativa, si è in presenza di un rapporto di cui il debitore ha solo la disponibilità quale procuratore, ma di cui, quindi, non è intestatario?

Dovrebbe essere così sulla base di un'interpretazione letterale della "dicitura"; tuttavia, non si è in grado di fornire una risposta certa sul punto, poiché nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate non viene precisato il significato di tale "classificazione".

Se tale interpretazione fosse corretta, sarebbe inutile eseguire pignoramenti in relazione a rapporti che alla voce "*soggetto titolare di delega o procura sul rapporto*" presentano l'indicazione "SI", perché si tratterebbe di rapporti di cui il debitore non sarebbe titolare,.

*

IV

Modalità pratiche di deposito della istanza di accesso INPS

*

LA BANCA DATI INPS

Dalla banca dati dell'INPS, il creditore può ottenere le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali *rapporti di lavoro*, il *nominativo ed il codice fiscale del datore di lavoro*;
- l'esistenza di eventuali *trattamenti pensionistici* o di altre prestazioni a sostegno del reddito (es. l'indennità di disoccupazione) ed il loro ammontare.
- l'esistenza di TFR/TFS dei dipendenti pubblici o il TFR nel caso in cui intervenga il Fondo di Garanzia;
- informazioni circa l'esistenza di diritti a eventuali rimborsi per i lavoratori autonomi.

Informazioni utili ai fini dell'esperimento di una procedura di espropriazione presso terzi.

*

CONTENUTO DELL'ISTANZA

Per depositare telematicamente un'istanza di accesso alla banca dati dell'INPS è necessario:

- inviare una pec all'indirizzo pec dell'Agenzia dell'INPS competente in relazione al comune di residenza del debitore; esiste un motore di ricerca sul sito internet dell'INPS per l'individuazione dell'Agenzia INPS competente e viene altresì fornito l'indirizzo pec della stessa (sito dell'INPS – voce “contatti” – sottovoce “le sedi INPS” – con l'inserimento del luogo di residenza del debitore si individua l'Agenzia INPS territorialmente competente e viene indicata la pec della stessa);
- nel corpo della pec si può predisporre il testo dell'istanza di accesso alla banca dati dell'INPS, indicando i dati del creditore, della procura, dell'istanza ex art. 492 bis cpc e del provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale (o del diverso giudice negli altri casi previsti per legge); dovrà poi essere formulata la richiesta di ottenere le informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione;
- alla pec dovranno essere allegati:
 - 1) l'atto di precetto;
 - 2) l'istanza 492 bis cpc;
 - 3) il provvedimento del presidente del tribunale;

I documenti dovranno essere in pdf semplice, non sottoscritti digitalmente in formato “p7m”, poiché i funzionari dell'INPS preposti al rilascio delle informazioni non hanno la possibilità di operare con tale tipologia di files e, quindi, potrebbero sorgere difficoltà nell'evasione della domanda.

*

MODELLO

Spettabile INPS

Direzione Metropolitana di Torino

ISTANZA DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI PREVIDENZIALI

ai sensi dell'art. 492 bis cpc

Lo scrivente avv., nato a il, c.f., pec
....., con studio in, in qualità di difensore del sig. ROSSI
MARIO, nato a il, residente in Torino, via, c.f.:

....., in forza di procura alle liti del ... in calce al ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Torino in pari data (**all.to 1**),

PREMESSO CHE

- con istanza ex art. 492 bis cpc e 155 *quinquies* disp. att. cpc del 1.9.2016, il sig. Rossi Mario chiedeva al Presidente del Tribunale di Torino di autorizzare l'istante alla ricerca con modalità telematiche dei beni e crediti del sig. **Verdi Carlo**, nato il a, residente in Torino, via, c.f.:, e nello specifico – per quel che qui rileva - di autorizzare l'istante a richiedere all'INPS, Ufficio territorialmente competente, le informazioni contenute nelle sue banche dati, relative all'esistenza di rapporti di lavoro subordinato e/o rapporti pensionistici e/o altri crediti in capo al sig. Verdi Carlo, sopra generalizzato (**all.to 2**);

- con decreto ex art. 492 bis cpc pubblicata il 10.9.2016, il Presidente del Tribunale di Torino autorizzava il sig. Rossi Mario, ad ottenere dai gestori delle banche dati previdenziali tutte le informazioni relative al sig. Verdi Carlo, sopra generalizzato, rilevanti per l'individuazione di beni e crediti da sottoporre ad esecuzione (**all.to 3**);

tutto quanto sopra premesso, il sig. Mario Rossi, come sopra rappresentata e difesa, in forza del predetto decreto del Presidente del Tribunale di Torino,

CHIEDE

all'INPS, Ufficio territorialmente competente, le informazioni contenute nelle sue banche dati, relative all'esistenza di rapporti di lavoro subordinato e/o rapporti pensionistici e/o altri crediti in capo al sig. Verdi Carlo, nato il a, residente in Torino, via, c.f.:

.....

Si allega:

- 4) ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Torino, con procura alle liti in calce e pedissequo decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Verdi Carlo;
- 5) atto di precetto notificato al sig. Verdi Carlo;
- 6) istanza ex art. 492 bis cpc avanti il Tribunale di Torino;
- 7) decreto ex art. 492 bis cpc del Tribunale di Torino;

Torino, lì

Avv.

*

QUESITI SULL'ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELL'INPS

Quali sono le tempistiche di evasione delle domande? Circa un mese a Torino, fuori Torino dipende dalle agenzie locali.

Qual è l'aggiornamento delle informazioni? Potrebbe esserci uno sfasamento di un paio di mesi tra i dati a disposizione dell'Ente e la situazione attuale del debitore. Nelle risposte, il funzionario dell'Inps indica la data di aggiornamento dell'informazione fornita.

§

Conclusioni e ringraziamenti

Il sopraesteso Vademecum non pretende di esaurire la materia, né di fornire un manuale completo in ogni dettaglio, quanto piuttosto di offrire agli utilizzatori un ausilio orientativo di massima che si auspica di utilità pratica in questa fase ancora provvisoria e nell'attesa di un assestamento organico delle competenze.

Ideato e coordinato dall'Avv Antonella Borgna Benedicenti a seguito del Convegno del 20 ottobre 2016, organizzato dalla Sottocommissione Civile della Commissione Scientifica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, il Vademecum è stato realizzato grazie alla generosa

collaborazione del collega Avv. Guido Gaia, relatore al Convegno, nonché, per la parte relativa al diritto di famiglia degli Avv. Barbara Giulia Provinciali e Avv Giulia Facchini; si ringraziano inoltre la Dott. Irene Pollano, relatrice al Convegno e responsabile della Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari presso il Tribunale di Torino, nonché il Dott. Vincenzo Ciriaco della Direzione Regionale dell'INPS, per il loro prezioso contributo.